



## CIRCOLARE LAVORO

15/05/2016

La circolare contiene le **News** più importanti degli ultimi quindici giorni in materia lavoro, i prossimi **adempimenti e scadenze** per le imprese e una **guida pratica** che tratta in maniera sintetica e schematica l'argomento di maggior rilievo dell'ultimo periodo.



## Sommario

<b>Sommario</b> .....	<b>2</b>
<b>NEWS</b> .....	<b>3</b>
1.1 Inps: bonus quarto figlio.....	3
1.2 CDM: statuto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.....	3
1.3 Nuove FAQ su dimissioni telematiche .....	4
1.4 Fondazione CDL: detassazione premi di risultato.....	5
1.5 Disabili: versamento del contributo esonerativo.....	5
1.6 Nel Cassetto previdenziale gli avvisi bonari per artigiani e commercianti .....	6
1.7 INAIL Certificati infortunio via PEC .....	7
1.8 Omesso versamento di ritenute: controlli sull'anno contributivo .....	7
1.9 Invio istanze per assegno di solidarietà FIS.....	8
1.10 Assegno ordinario Fondo solidarietà residuale .....	9
1.11 Dis-Coll anche per eventi di disoccupazione .....	10
1.12 Fondo di Solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori in somministrazione .....	12
1.13 Fondo di solidarietà per il trasporto aereo .....	12
1.14 Voucher baby sitting 2016 .....	13
1.15 Proroga CIGS .....	14
1.16 Sblocco domande per ASpl 2015.....	15
1.17 Istruzioni operative per attività di vigilanza .....	15
1.18 Bando ISI. Accesso al codice identificativo dal 12 maggio .....	17
1.19 Istruzioni per fruizione dello sgravio contributivo per contratti di solidarietà .....	17
1.20 Artigiani e Commercianti: gestione del regime agevolato.....	18
1.21 CIGS per crisi e riorganizzazione .....	19
1.22 Controlli delle DTL sulle dimissioni telematiche .....	20
1.23 Domande di prestazioni del Fondo di garanzia .....	21
1.24 Obbligatorio il codice di autorizzazione "1R" per versamento quote TFR.....	21
1.25 INAIL Nuovi servizi online .....	22
1.26 Recupero della maggiorazione contratti di solidarietà.....	22
1.27 Tfr aprile 2016 .....	23
1.28 Contribuzione atipica ex INPDAl 2016.....	23
<b>ADEMPIMENTI E SCADENZE</b> .....	<b>24</b>
1 giugno 2016 .....	24
<b>GUIDA PRATICA</b> .....	<b>25</b>
Bando per il finanziamento di progetti formativi .....	25
<b>Informazioni di contatto</b> .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>



## NEWS

### 1.1 Inps: bonus quarto figlio

Con circolare n. 70 del 29 aprile 2016, l'INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione del c.d. bonus quarto figlio (art. 1, c. 130, Legge n. 190/2014).

Il beneficio in questione è riconosciuto ai nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, già beneficiari, relativamente all'annualità 2015, dell'assegno per i tre figli minori di cui all'art. 65, Legge n. 448/1998 e con un ISEE non superiore a 8.500 euro.

Ai fini del riconoscimento del beneficio non è necessario che l'interessato presenti alcuna domanda ma basta la domanda già presentata per la concessione dell'assegno per i tre figli minori relativo all'annualità 2015.

L'importo del bonus è pari a 500 euro e verrà corrisposto ai beneficiari dell'assegno per il nucleo con tre figli minori in corrispondenza del primo accredito utile.

Tuttavia, poiché il D.P.C.M. 24 dicembre 2015, attuativo della norma, è stato pubblicato il 12 febbraio 2016, il primo importo del bonus quarto figlio minore verrà liquidato a luglio 2016.

Qualora il quarto figlio sia nato nel corso del 2015 il beneficio sarà concesso per i mesi nei quali il requisito risulti soddisfatto, considerando l'eventuale frazione di mese come intero.

Ribadisce la circolare che il bonus spetta solo se entro il 31 maggio 2016 risulti già presentata una DSU con quattro minorenni e dalla quale risulti un ISEE non superiore ad euro 8.500 annui.

### Regime fiscale

Poiché il beneficio in questione è analogo, per natura e per platea di beneficiari, all'assegno al nucleo familiare con tre figli minori, lo stesso non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR ed è escluso dalla base imponibile ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett.d) del TUIR.

### 1.2 CDM: statuto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Nella riunione del Consiglio dei Ministri n. 115 del 29 Aprile 2016, sono stati approvati in via



definitiva lo Statuto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e quello dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.

Il Decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro viene emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, D.Lgs. n. 149/2015.

L'Ispettorato avrà il compito di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva nonché la funzione di coordinare, sulla base di direttive emanate dal Ministro del Lavoro, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, svolgendo le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'INPS e dall'INAIL.

### Statuto ANPAL

Il Decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro viene emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 18, D.Lgs. n. 150/2015.

L'ANPAL avrà il compito di coordinare la rete dei servizi per le politiche attive del lavoro, attuando le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive, nonché la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale così come stabiliti dal Ministero del Lavoro.

## 1.3 Nuove FAQ su dimissioni telematiche

Il 28 aprile 2016 vi è stato un nuovo aggiornamento delle FAQ sulle dimissioni telematiche, pubblicate sul portale cliclavoro.

Le nuove FAQ sono due e riguardano due tipologie specifiche:

- le dimissioni relative ai rapporti di lavoro domestico;
- le dimissioni e le risoluzioni consensuali inerenti i rapporti di lavoro instaurati all'interno delle strutture di detenzione.
- 

Con specifico riferimento alla prima casistica è stato specificato che, anche se i rapporti di lavoro domestico sono stati esclusi dall'applicazione della disciplina introdotta dall'art. 26, D.Lgs. 151/2015, le disposizioni di cui alla Legge n. 92/2012 in materia, sono state abrogate per cui non è prevista la loro ultrattività in via residuale per le ipotesi di esclusione.

Per quanto concerne, invece, i rapporti di lavoro instaurati all'interno delle strutture di detenzione, è stato confermato l'obbligo, anche nel caso di specie, di invio telematico delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.



In tal caso, chiariscono le FAQ, il dipendente in carcere può delegare l'assistente sociale presente presso la casa circondariale a rappresentarlo presso un soggetto abilitato.

#### 1.4 Fondazione CDL: detassazione premi di risultato

La legge di Stabilità 2016 ha disciplinato un regime agevolato di natura fiscale per le somme corrisposte a titolo di premio di risultato di ammontare variabile e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Il 25 marzo 2016 è stato firmato il decreto interministeriale che disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Stante quanto sopra, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha emanato, in data 2 maggio 2016, la circolare n. 8, con cui ha fornito un primo indirizzo operativo sulle modalità di applicazione della disciplina in questione, spiegando, tra le altre cose, che l'agevolazione si applica, a differenza del passato, solo alla retribuzione corrisposta a titolo di "premio".

Quindi, per la Fondazione, sono da escludere dal beneficio della detassazione le somme negoziate come controprestazione dell'attività lavorativa e comprese nel vincolo sinallagmatico del rapporto di lavoro oppure riconosciute a ristoro di un disagio.

#### Lavoro agile

Con specifico riferimento al lavoro agile, il DDL lavoro autonomo e lavoro Agile prevede che "gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro, fermo restando l'importo complessivo delle risorse stanziato, spettano anche sulle quote di retribuzione pagate come controprestazione dell'attività in modalità di lavoro agile ivi comprese le quote di retribuzione oraria".

Quindi, evidenzia la circolare della Fondazione, una volta entrato in vigore il disegno di legge, esclusivamente per il lavoro agile, saranno detassabili anche le somme corrisposte come controprestazione dell'attività lavorativa, ma nei limiti dell'importo di 2.000 euro annui.

#### 1.5 Disabili: versamento del contributo esonerativo

Il 2 maggio 2016 è stato pubblicato, sul portale del Ministero del Lavoro, il decreto interministeriale 10 marzo 2016, che stabilisce le modalità di versamento del contributo



esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3, Legge n. 68/1999, per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato.

Ai fini dell'esonero autocertificato, i datori di lavoro devono versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il Ministero del Lavoro, un contributo per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l'esonero, nella misura di euro 30,64 per ogni giorno lavorativo.

Indipendentemente dal CCNL applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana, pari a 22 giorni lavorativi al mese ed è, pertanto, stabilito in euro 2.022,24 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l'esonero.

Il primo versamento deve essere effettuato nei cinque giorni lavorativi precedenti l'autocertificazione e copre il periodo dalla data di presentazione dell'autocertificazione al termine del trimestre.

I versamenti successivi al primo vanno effettuati con cadenza trimestrale entro il giorno 10 del mese successivo al termine del trimestre già coperto da versamento e coprono in ogni caso l'intero trimestre in cui vengono versati.

Ai sensi dell'art. 5 del D.l. 10 marzo 2016, in sede di prima applicazione, l'autocertificazione va presentata entro il 1° luglio 2016.

## **1.6 Nel Cassetto previdenziale gli avvisi bonari per artigiani e commercianti**

L'INPS, con messaggio n. 1950 del 3 maggio 2016, ha comunicato l'inizio delle elaborazioni per l'emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a febbraio 2016 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti.

Gli avvisi saranno reperibili all'interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti seguendo il percorso Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari.

La relativa comunicazione sarà visualizzabile, invece, all'indirizzo Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari generalizzati e, contestualmente, sarà inviata una email di alert ai titolari della posizione contributiva ed ai loro intermediari, che abbiano fornito tramite il Cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.

Qualora l'iscritto abbia già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l'apposito servizio presente all'indirizzo Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione



Comunicazione bidirezionale – Comunicazioni – Invio quietanza di versamento.

## 1.7 INAIL Certificati infortunio via PEC

Dal 22 marzo 2016 i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo di trasmettere all'INAIL il certificato medico di infortunio sul lavoro o di malattia professionale in quanto la certificazione medica è direttamente acquisita dall'Istituto, dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, e resa disponibile a tutti i datori di lavoro attraverso la funzione "Ricerca Certificati Medici" disponibile all'interno dei servizi denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi.

Analogamente, dalla stessa data, qualunque medico presti assistenza ad un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare il certificato ai fini degli obblighi di denuncia ed a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.

Inizialmente, con circolare n. 10 del 21 marzo 2016, l'INAIL aveva stabilito che solo fino al 30 aprile 2016 era valevole il c.d. regime transitorio per l'inoltro anche via PEC e non solo attraverso i servizi telematici dell'Istituto della suddetta certificazione medica.

Tuttavia, sul portale dell'Istituto è data notizia del differimento di tale data fino a nuova comunicazione.

Quindi, i medici e le strutture non ancora profilate nel sistema INAIL possono continuare ad inviare i certificati di infortunio sul lavoro e malattia professionale, via PEC alla sede dell'Istituto competente alla trattazione del caso.

Inoltre è stato chiarito che, in caso di malfunzionamento del sistema, l'invio per PEC può essere effettuato anche dai medici e dalle strutture già profilate.

## 1.8 Omesso versamento di ritenute: controlli sull'anno contributivo

Il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 9099 del 3 maggio 2016, ha chiarito al personale ispettivo che, per quanto concerne il reato di omesso versamento delle ritenute, i controlli sul corretto adempimento degli obblighi contributivi dovranno riguardare tutti versamenti che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare nel corso dell'anno contributivo e quindi dal 16 gennaio al 16 dicembre.

Stante quanto sopra, qualora nel corso della vigilanza dovessero emergere omissioni



riguardanti l'anno in corso, si dovrà attendere la fine dell'anno contributivo per le eventuali contestazioni, perché solo in tale momento sarà possibile stabilire l'ammontare annuo dell'omissione e quindi la rilevanza penale o amministrativa del relativo illecito.

Sarà, invece, possibile procedere alla contestazione immediata solo nel caso in cui siano rilevati importi omessi per un ammontare superiore ai 10.000 euro che già integrano la soglia di rilevanza penale del fatto.

Inoltre, il parametro dell'anno civile implica che si avranno tanti illeciti - di rilevanza amministrativa o penale - quanti sono gli anni in cui si sia registrato l'omesso versamento delle quote.

A titolo di esempio, se a seguito di un controllo si accerti che un'impresa nell'anno 2014 non ha versato ritenute per un importo complessivo di 15.000 euro e nell'anno 2015 non ha versato ritenute per un importo di 5.000 euro, si dovrà contestare un illecito penale per l'anno 2014 e uno amministrativo per l'anno 2015.

### Verbale di contestazione

Si specifica, inoltre, che il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo notificato ai sensi dell'art. 14, Legge n. 689/1981, recherà sia l'avvertenza che il versamento delle ritenute omesse nei successivi tre mesi comporta la non punibilità dell'autore dell'illecito, sia l'avvertenza che, in caso di mancato versamento, la sanzione troverà piena applicazione ed il trasgressore, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, potrà versare l'importo ridotto della sanzione nel successivo termine di 60 giorni.

## 1.9 Invio istanze per assegno di solidarietà FIS

L'INPS, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 22/2016, con messaggio n. 1986 del 5 maggio 2016, ha comunicato che è disponibile la procedura per l'invio on-line delle istanze di accesso all'assegno di solidarietà del Fondo di Integrazione Salariale.

Le istanze vanno presentate alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all'unità produttiva.

La domanda è disponibile nel portale INPS, [www.inps.it](http://www.inps.it), nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà", opzione "Fondi di solidarietà".

Completata l'acquisizione e confermato l'invio, la domanda viene protocollata e sarà possibile





stampare la ricevuta di presentazione, nonché il prospetto dei dati trasmessi.

L'azienda, al momento della presentazione, deve selezionare il Fondo di integrazione salariale, indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa.

Alla domanda vanno allegati:

- l'accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell'orario di lavoro, con l'elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle OO.SS. e dal datore di lavoro;
- l'elenco dei lavoratori in forza all'unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti la qualifica, l'orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato .CSV reperibile nell'area download della procedura;
- la scheda relativa all'assegno di solidarietà, disponibile all'interno della procedura.

Nella fase d'invio on-line della domanda per l'assegno di solidarietà del FIS, verrà richiesto di indicare il numero delle ore di riduzione dell'attività lavorativa distinte per qualifica.

L'azienda dovrà, inoltre, indicare la riduzione media oraria parametrata su base settimanale e l'indicazione, per ciascuna qualifica, dell'orario contrattuale.

Infine, conclude il messaggio n. 1986/16, nel quadro delle dichiarazioni di responsabilità del datore di lavoro, è stato predisposto un apposito campo per eventuali comunicazioni datoriali essenziali all'istruttoria della domanda, nonché per l'invio di documenti in formato PDF.

## 1.10 Assegno ordinario Fondo solidarietà residuale

Come specificato con messaggio INPS n. 7637/2015, le domande di accesso all'assegno ordinario del Fondo di solidarietà residuale potevano essere inoltrate al Fondo fino alla data del 12 gennaio 2016.

Al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario, il pagamento dell'assegno ordinario avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

Con il messaggio n. 1985 del 5 maggio 2016, l'Istituto ha, quindi, fornito le istruzioni operative per la gestione del pagamento diretto.

Le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo, interessate da processi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di CIGO o CIGS, una volta inoltrata domanda alla sede territorialmente competente, devono trasmettere per ciascun lavoratore interessato il Mod. SR41; i modelli, raggruppati in files aziendali con periodicità mensile, dovranno essere inoltrati collegandosi al sito



[www.inps.it](http://www.inps.it)>Servizi online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>CIG> Invio richieste pag. dir SR41.

L'invio del modello potrà essere effettuato anche prima dell'adozione della delibera ad opera del Comitato amministratore, anche se il pagamento ai lavoratori è subordinato all'adozione della delibera e nei limiti della stessa.

La delibera di concessione del Comitato amministratore del Fondo, nella quale sono indicati il periodo, le ore, il numero dei lavoratori e l'importo autorizzato, dovrà essere comunicato con PEC alla struttura territoriale INPS competente per il rilascio della relativa autorizzazione di pagamento.

Per quel che riguarda la contribuzione, si rammenta che il Fondo provvede al versamento, alla competente gestione assicurativa obbligatoria, della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell'assegno ordinario.

Mentre è a carico del datore di lavoro un contributo addizionale pari al 3%, per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti, e al 4,50%, per le imprese che occupano più di 50 dipendenti. Il contributo è calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati alle prestazioni.

## 1.11 Dis-Coll anche per eventi di disoccupazione

La Legge di Stabilità 2016 ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dall'1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 ed ha introdotto novità di maggior favore per quanto concerne i requisiti di accesso all'indennità DIS-COLL.

Con circolare n. 74 del 5 maggio 2016, l'INPS ha impartito le relative istruzioni applicative ed ha definito il meccanismo di calcolo della durata della indennità DIS-COLL, riportando le nuove misure di condizionalità relative alla fruizione delle prestazioni di disoccupazione.

### Requisiti

Ricorda l'Istituto che l'art. 1, c. 310, Legge n. 208/2015, ha previsto - esclusivamente per gli eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 - che non trovi applicazione la disposizione che prevedeva che il collaboratore potesse far valere, nell'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione ovvero un rapporto di collaborazione della durata di un mese e che avesse dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di



contribuzione.

Pertanto, l'indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
- possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

### Presentazione della domanda

Per la fruizione dell'indennità DIS-COLL, i lavoratori devono presentare apposita domanda telematica all'INPS a pena di decadenza entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.

La DIS-COLL spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato; il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati.

Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere al termine del predetto evento per la parte residua.

Nei casi di evento di maternità o di degenza ospedaliera, l'indennità DIS-COLL decorre - se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati - dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera.

Qualora, invece, la domanda sia stata presentata successivamente alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, ma comunque nei termini di legge, la DIS-COLL decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.



## Periodo transitorio

Chiarisce la circolare INPS n. 74/2016 che, per le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra il 1° gennaio 2016 ed il 5 maggio 2016, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dal 5 maggio 2016.

Non sono, comunque, da ripresentare le domande di DIS-COLL, relative ad eventi di cessazione intervenuti a far data dal 1° gennaio 2016, già presentate con il modello 2015, attraverso i consueti canali.

## 1.12 Fondo di Solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori in somministrazione

Sul portale del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il Decreto Interministeriale (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministro dell'Economia e delle Finanze) n. 95074 del 25 marzo 2016, che disciplina il Fondo di Solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori in somministrazione, istituito ai sensi del D.Lgs n. 148/2015.

Il Fondo garantisce ai lavoratori del settore una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa dell'impresa utilizzatrice, nonché una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Il Fondo ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità, inoltre, gli interventi a carico del Fondo possono essere concessi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse dovute dalle imprese di settore.

Ai sensi dell'art. 6, D.I. n. 95074/16, spetta al Ministero del Lavoro esercitare la funzione di controllo sulla corretta gestione del Fondo e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni. In caso di riscontrate irregolarità o inadempimenti, in particolare con riferimento al rispetto dei criteri di sostenibilità finanziaria, il Ministero può disporre la sospensione dell'operatività del Fondo di Solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori in somministrazione.

## 1.13 Fondo di solidarietà per il trasporto aereo

Con Decreto Interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016 il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, è stato adeguato alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 148/2015 ed ha assunto la denominazione di Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del



sistema aeroportuale.

Il nuovo Fondo acquisisce tutto il patrimonio, assume i diritti e gli obblighi e subentra in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, facenti capo al vecchio Fondo speciale.

Il Decreto stabilisce, inoltre, i compiti del Comitato amministratore, le prestazioni che il Fondo potrà erogare e le modalità per il finanziamento del Fondo stesso.

Il Decreto n. 95269/2016 fissa l'applicazione delle prestazioni a carico del Fondo al 1 gennaio 2016.

## 1.14 Voucher baby sitting 2016

La possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per la fruizione di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica deiservizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi, è stata prorogata per l'anno in corso dalla Legge di Stabilità 2016.

L'INPS, con circolare n. 75 del 6 maggio 2016, ha dato notizia di aver realizzato una procedura informatica per l'assegnazione dei voucher baby sitting e per la successiva gestione, senza più far ricorso alla consegna dei buoni cartacei in sede.

### Procedura

Per accedere alla procedura la madre dovrà munirsi di PIN anche nel caso in cui la domanda di accesso al beneficio sia presentata tramite patronato, o in alternativa l'accesso è consentito anche mediante autenticazione tramite CNS o SPID

I successivi adempimenti sono:

- registrazione del committente;
- accredito del prestatore e richiesta ed attivazione della INPS card presso l'Ufficio postale;
- comunicazione all'INPS da parte del committente prima dell'inizio della prestazione;
- consuntivazione ad opera del committente al termine della prestazione.

### Appropriazione bonus

La lavoratrice, munita di PIN, CNS o SPID, dovrà accedere alla procedura per l'assegnazione dei c.d. voucher baby sitting, tramite la voce di menu "Committente/datori di lavoro (accesso



con PIN)”, presente nel menù delle funzionalità del Lavoro accessorio e scegliere di agire come committente/persona fisica e dovrà procedere all’appropriazione del bonus entro 120 giorni dalla ricevuta di accoglimento della domanda tramite i canali telematici.

Evidenzia la circolare INPS che, entro 24 mesi dall’appropriazione del bonus riconosciute, la mamma dovrà restituire le mensilità di cui non ha usufruito tramite l’apposita funzionalità.

## 1.15 Proroga CIGS

Con Decreto n. 95075 del 25 marzo 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha definito i criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.

### Condizioni

La proroga della CIGS essere autorizzata quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il trattamento di integrazione salariale straordinario sia stato autorizzato su presentazione del programma di crisi aziendale al cui esito, per l’aggravarsi delle iniziali difficoltà e per l’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l’impresa si determini a cessare l’attività produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda;
- sia stipulato uno specifico accordo presso il Ministero del Lavoro con la presenza del Ministero dello Sviluppo economico;
- sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
- sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l’espletamento tra le parti della procedura di cui all’art. 47, Legge n. 428/90.

### Procedimento

L’impresa che intende cessare l’attività e ottenere la proroga della CIGS deve stipulare, prima del termine del programma, uno specifico accordo governativo dando conto nello stesso delle



concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda con finalità di continuazione dell'attività ovvero di ripresa della stessa ed esibendo idonea documentazione comprovante l'esistenza di prospettive di una rapida cessione.

In sede di accordo il Ministero dello Sviluppo economico può confermare la sussistenza di prospettive di rapida cessione indicando ovvero dichiarando di possedere le proposte da parte di terzi volte a rilevare l'azienda cedente, anche con accordo di riservatezza, specificando le azioni da intraprendere ivi comprese azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e il riassorbimento del personale sospeso.

Ai sensi del D.I. n. 95075/2016, prima della stipula dell'accordo governativo va verificata la sostenibilità finanziaria dell'intervento di integrazione salariale straordinaria e in sede di accordo va indicato l'onere finanziario necessario a coprire l'intervento di integrazione salariale straordinario, preventivamente verificato.

A seguito della stipula dell'accordo governativo, l'impresa deve presentare istanza di integrazione salariale al Ministero del Lavoro.

## 1.16 Sblocco domande per ASpl 2015

L'INPS, con messaggio n. 2050 del 9 maggio 2016, ha comunicato che sono state sbloccate tutte le domande di ASpl per i lavoratori sospesi - annualità 2015, autorizzate dagli Enti Bilaterali, presentate dall'1 gennaio 2015 al 12 ottobre 2015, termine ultimo per la presentazione delle istanze fissato dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 27 del 20 ottobre 2015 a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 148/2015.

## 1.17 Istruzioni operative per attività di vigilanza

L'INPS, anche in prospettiva della piena operatività dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha riepilogato ed aggiornato, con circolare n. 76 del 9 maggio 2016, le istruzioni operative sull'attività di vigilanza e sul procedimento ispettivo, al fine di garantire uniformità di comportamento e trasparenza.

### Accesso ispettivo

Ricorda l'Istituto che all'atto dell'accesso, il personale ispettivo deve qualificarsi, esibendo il



tesserino di riconoscimento, nei confronti del datore di lavoro, del personale presente sul luogo di lavoro e di ogni altro soggetto con cui occorra interloquire ai fini dell'accertamento. La mancata esibizione del tesserino legittima il datore di lavoro ad opporsi all'effettuazione dell'accesso ispettivo.

Viene, inoltre, sottolineata l'importanza di informare il datore di lavoro e/o il suo rappresentante, della facoltà di farsi assistere nel corso dell'accertamento da un professionista abilitato, nonché di rilasciare dichiarazioni.

Nel caso in cui il soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, gli ispettori devono verificare che il professionista sia in possesso di abilitazione ai sensi dell'art. 1, Legge n. 12/1979, annotando nel verbale di primo accesso gli estremi della prevista iscrizione.

Per i professionisti diversi dai Consulenti del Lavoro, il personale ispettivo deve verificare che sia stata effettuata la comunicazione dell'esercizio dell'attività svolta alla competente Direzione Territoriale del Lavoro.

Nel caso in cui emergano gli estremi dell'esercizio abusivo della professione, i funzionari ispettivi non devono consentire al soggetto privo di abilitazione di assistere all'ispezione in corso e devono darne comunicazione alle autorità competenti.

### Acquisizione delle dichiarazioni

Il verbale fa fede dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni, ma non della veridicità intrinseca delle stesse, per cui - sottolinea l'INPS - è necessario che le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva siano riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da lavoratori o da terzi soggetti.

Le dichiarazioni del lavoratore al quale si riferiscono gli esiti dell'accertamento costituiscono solo elemento indiziario, liberamente valutabile dall'autorità amministrativa e/o giudiziaria chiamata a decidere in sede di contenzioso.

Durante l'acquisizione delle dichiarazioni non è ammessa la presenza del datore di lavoro o di altra persona che comunque lo rappresenti.

In sede di acquisizione delle dichiarazioni, il personale ispettivo deve aver cura di rivolgere le domande in modo chiaro e comprensibile, avuto riguardo anche al livello di istruzione dell'intervistato, nonché al grado di conoscenza della lingua italiana nelle ipotesi di lavoratori stranieri.

Eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni devono essere riportati nel verbale, indicando le relative motivazioni qualora espresse.

Il personale ispettivo non può rilasciare copia delle dichiarazioni al lavoratore dichiarante né tantomeno al soggetto ispezionato.





## 1.18 Bando ISI. Accesso al codice identificativo dal 12 maggio

L'INAIL comunica che si è conclusa la prima fase del Bando ISI 2015, che ha messo a disposizione delle imprese, per investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro, più di 276 milioni di euro a fondo perduto.

Concluse, quindi, le operazioni di compilazione e salvataggio delle domande per l'accesso ai finanziamenti relativi all'Avviso Pubblico 2015, si ricorda che a partire dal 12 maggio 2016 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, potranno accedere alla procedura informatica per effettuare il download del proprio codice identificativo che dovrà essere custodito dall'impresa e utilizzato nel giorno dedicato all'inoltro telematico. Le date e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande relative al Bando ISI 2015, saranno pubblicati sul sito dell'Istituto a partire dal 19 maggio 2016.

## 1.19 Istruzioni per fruizione dello sgravio contributivo per contratti di solidarietà

L'Inps, con circolare n. 77 del 10 maggio 2016, fornisce le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive legate ai contratti di solidarietà che, sulla base dei decreti adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fruiscono degli sgravi contributivi previsti dall'art. 6, del D.L. n. 519/1996, a valere sullo stanziamento relativo all'anno 2015.

Inoltre, a seguito dell'esito degli accertamenti circa la sussistenza delle risorse finanziarie, comunica le istruzioni per il conguaglio degli sgravi contributivi a valere sulle somme residue del 2014.

### Codice di autorizzazione "1W"

Sono i datori di lavoro a doversi attivare per ottenere la riduzione contributiva. Dopo che la documentazione viene ricevuta dalla sede Inps competente, che accerta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, deve essere attribuita alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W" che significa "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996, ai sensi del DI 7 luglio 2014, n. 83312".

### Anno 2014



Le aziende interessate dai decreti di autorizzazione per l'anno 2014, dovendo esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti, devono indicare all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

- in <CausaleACredito> il codice causale "L930", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984) anno 2014";
- - in <ImportoACredito>, il relativo importo.

### **Anno 2015**

Le aziende destinatarie dei decreti di autorizzazione per l'anno 2015, dovendo esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti, devono indicare all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale "L932", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984) anno 2015";
- nell'elemento <ImportoACredito>, il relativo importo.

### **Termini per il conguaglio**

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare n. 77 del 10 maggio 2016; le aziende dovranno porre a conguaglio solo la quota di beneficio spettante, calcolata sulla base dei trattamenti di integrazione salariale effettivamente fruiti.

## **1.20 Artigiani e Commercianti: gestione del regime agevolato**

L'INPS, con messaggio n. 1621 del 13 aprile 2016, ha fornito indicazione sulle modalità operative per la gestione del regime agevolato per Artigiani e Commercianti.

### **Adesioni Parziali**

Specifica l'Istituto che entrambi i regimi forfetari legati alla Legge n. 190/2014 ed alla Legge n. 208/2015, presentano la funzione di adesione parziale.

L'adesione parziale è stata introdotta per poter gestire tutte quelle situazioni in cui, pur essendo stata iniziata un'attività negli anni precedenti l'adesione o nell'anno dell'adesione stessa, tale attività viene cessata durante l'anno dell'adesione stessa, a beneficio di



un'impresa di nuova costituzione che si prefiguri come start up.

In tal caso l'adesione al regime non comprende tutto l'anno solare ma solo il periodo compreso tra la data di costituzione della nuova impresa e la fine dell'anno.

### Annullamento per errore

Nell'ambito dell'aggiornamento online relativo alla Legge n. 208/2015 l'INPS ha inserito una nuova funzione che permette di recedere da una precedente adesione.

Tale aggiornamento, a fronte di un erroneo invio di richiesta di adesione al regime agevolato e previa valutazione della sede, permette di annullare la richiesta di agevolazione ripristinando il regime ordinario senza precludere al contribuente la possibilità di avanzare in seguito una nuova richiesta.

### 1.21 CIGS per crisi e riorganizzazione

A seguito dell'entrata in vigore del c.d. Testo Unico degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015), con il Decreto Ministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016 sono stati adottati i criteri per l'approvazione dei programmi di CIGS.

Con circolare n. 6/2016 la Fondazione Studi CdL ha fornito un primo esame della normativa in cui ha analizzato la specifica causale del contratto di solidarietà.

Adesso, con la circolare n. 9 del 10 maggio 2016, la stessa Fondazione ha analizzato le ulteriori causali di crisi e riorganizzazione aziendale soffermandosi su: campo di applicazione oggettivo e soggettivo; misura; malattia e CIGS; infortunio e cigs; tfr e cigs; durata; contribuzione; procedura di consultazione sindacale; procedimento di richiesta; modalità di erogazione del trattamento.

### Domanda

Sottolinea la Fondazione che la domanda per il ricorso alla CIGS va inoltrata entro sette giorni dalla data di conclusione della consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento.

Alla domanda va allegato l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni ed il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

Tale termine era, in precedenza, fissato in 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui aveva avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di



lavoro.

La sospensione o riduzione dell'orario concordata all'esito dell'esame congiunto, decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data in cui è stata presentata la domanda d'intervento da parte dell'impresa.

Le domande di CIGS per riorganizzazione e ristrutturazione presentate a partire dal 24 settembre 2015 e riferite al primo anno soggiaceranno alla nuova normativa anche se l'accordo sindacale e le sospensioni siano iniziate prima del 24 settembre 2015.

Tuttavia, ricorda la circolare della Fondazione, il 21 dicembre 2015 il Ministero del Lavoro è intervenuto sul regime transitorio chiarendo che se la consultazione sindacale e l'eventuale riduzione di orario di lavoro si siano verificate prima dell'emanazione del decreto, e se le relative istanze sono state presentate tra l'arco temporale compreso fra il 24.09.2015 ed il 31.10.2015, è ancora operante la previgente normativa.

## 1.22 Controlli delle DTL sulle dimissioni telematiche

Partono i controlli delle Direzioni Territoriali del Lavoro sulle dimissioni volontarie e sulle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro trasmesse telematicamente ai sensi del D.Lgs. n. 151/2015 e del DM 15 dicembre 2015.

Il Ministero del lavoro, infatti, con nota prot. n. 2785 del 10 maggio 2016, ha comunicato alle proprie Direzioni Territoriali di aver sviluppato alcune nuove funzionalità che a partire dall'11 maggio 2016 sono reperibili sul "cruscotto" messo a loro disposizione.

Tali funzionalità permettono di:

- accedere a tutte le comunicazioni di dimissioni/risoluzioni consensuali ricercandole per "comune";
- ricercare eventuali dimissioni/risoluzioni consensuali per codice fiscale del lavoratore o dell'azienda;
- avere accesso alle dimissioni/risoluzioni consensuali inviate successivamente ad una comunicazione di cessazione;
- avere accesso alle dimissioni/risoluzioni consensuali per i quali non segue una comunicazione di cessazione;
- avere accesso alle dimissioni con data di decorrenza superiore a 3 mesi dalla data di trasmissione.

Come sottolineato dalla nota n. 2785/16, gli ispettori potranno incrociare le informazioni sulle dimissioni telematiche con quelle di cessazione che il datore di lavoro deve inviare entro 5



giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro, per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

### 1.23 Domande di prestazioni del Fondo di garanzia

L'INPS, con messaggio n. 2084 dell'11 maggio 2016 ha chiarito quali sono i documenti che devono essere prodotti per consentire l'istruttoria delle domande di prestazioni a carico del:

- Fondo di garanzia di cui all'art. 2, L. 297/82 (TFR e crediti di lavoro);
- Fondo di garanzia di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 80/92 (posizione previdenziale complementare);

ed ha comunicato la nuove modalità di trasmissione degli stessi.

Il servizio "Domanda fondo di garanzia", disponibile sul sito internet nella sezione Servizi online, è stato implementato con una funzione che consente di allegare la documentazione richiesta a corredo della domanda.

La procedura richiede obbligatoriamente la dichiarazione di conformità agli originali dei documenti allegati.

I beneficiari della prestazione devono conservare i documenti originali anche perché le strutture INPS effettueranno i controlli sulle autocertificazioni.

Segue l'elenco dei documenti da allegare alla domanda in caso di datore di lavoro:

- assoggettato a procedura di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria;
- assoggettato a concordato preventivo;
- assoggettato a procedura in un altro Stato membro dell'Unione Europea;
- non assoggettabile a procedura concorsuale.

Chiude il messaggio con l'elenco dei documenti da allegare quando la domanda per le prestazioni a carico del Fondo di garanzia è presentata dagli eredi del lavoratore (in aggiunta a quelli previsti per lo specifico tipo di intervento) e quelli da allegare alla domanda – sempre in aggiunta a quelli previsti per il tipo di intervento – in presenza di cessione del TFR.

### 1.24 Obbligatorio il codice di autorizzazione "1R" per versamento quote TFR



Il codice di autorizzazione 1R va utilizzato dalle aziende con almeno 50 addetti tenute al versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria e dalle aziende in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del suddetto Fondo perché passati, a seguito di operazione societaria o cessione di contratto, ad altro datore di lavoro non soggetto al Fondo di Tesoreria.

L'INPS, con messaggio n. 2078 del 10 maggio 2016, ha ribadito l'obbligatorietà della presenza del codice di autorizzazione "1R" per il versamento della contribuzione al Fondo di Tesoreria. Laddove le aziende tenute al versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria ne siano sprovviste, dovranno richiederne l'attribuzione alla Sede competente, con decorrenza dall'insorgenza dei relativi obblighi.

Dal mese di competenza giugno 2016 non sarà più possibile trasmettere denunce UniEmens con presenza di versamenti al Fondo di Tesoreria in assenza del codice di autorizzazione 1R.

### 1.25 INAIL Nuovi servizi online

Inail comunica che I servizi online dell'Istituto si rinnovano sulla base della Customer Experience che rende più semplice, immediato ed intuitivo il loro utilizzo.

Il processo di revisione prevede il raggruppamento dei servizi in macroaree coerenti e logiche e la reingegnerizzazione di alcuni applicativi così da renderli più funzionali e rispondenti alle nuove esigenze.

Tuttavia i servizi non saranno tutti disponibili da subito ma è previsto un piano di rilascio. Per il momento è disponibile il primo servizio INAIL light "Consultazione Anagrafica Ditta" che consente a datori di lavoro e consulenti di visualizzare dati anagrafici, posizioni assicurative e polizze attive.

### 1.26 Recupero della maggiorazione contratti di solidarietà

Con il messaggio n. 1760/2016 l'INPS ha fornito istruzioni sul recupero dell'incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di competenza 2016 e 2015 non ancora conguagliate.

La Fondazione Studi dei CdL, con il parere n. 4 del 12 maggio 2016, ha sottolineato che l'Istituto da un lato ha precisato che le operazioni di recupero della maggiorazione riferita ai periodi gennaio, febbraio e marzo 2016 dovranno essere effettuate con le denunce



contributive relative ai periodi di paga di aprile, maggio e/o giugno 2016, e dall'altro lato ha affermato che, a partire dalla competenza di giugno 2016, cesserà l'operatività del codice di recupero.

Per la Fondazione quanto sopra va inteso nel senso che il recupero della maggiorazione può essere effettuato fino al periodo di paga di giugno 2016 (quindi competenza giugno 2016) con presentazione UniEmens entro il 31 luglio 2016.

Quindi, conclude il parere n. 4/2016, in realtà è solo a partire dal periodo di paga di luglio 2016 che il codice cesserà la sua operatività.

### 1.27 Tfr aprile 2016

L'ISTAT, con comunicato stampa del 13 maggio 2016, ha reso noto che l'indice dei prezzi al consumo per il mese di aprile 2016 è pari a 99,6 punti.

Per il mese di aprile 2016, il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è 0,500.

### 1.28 Contribuzione atipica ex INPDAI 2016

Con messaggio n. 2115 del 12 maggio 2016, l'INPS ha comunicato il completamento delle operazioni preliminari relative al rinnovo della contribuzione atipica ex INPDAI per l'anno 2016 confermando la retribuzione di riferimento dell'anno 2015 anche per l'anno 2016.

Saranno quindi inviate alle Aziende, e per conoscenza agli interessati, le comunicazioni contenenti l'indicazione – dettagliate per trimestri - della misura degli importi da indicare nella denuncia UniEmens e da versare a mezzo modello F24.

La copertura contributiva derivante dai versamenti sarà rilevata tramite le denunce UniEmens che le aziende sono tenute a trasmettere.




## ADEMPIMENTI E SCADENZE

### 1 giugno 2016

- **Decorrenza nuovi minimi tabellari :**
  - Barbieri, acconciatura ed estetica
  - Agenzie marittime
  - Ceramica industria sett. Domestica e tecnica
  - Terziario Confcommercio
- **Corresponsione rateo una tantum :**
  - Tessili pmi sett. Tessili variabile
  - Tessili industria
- **Corresponsione elemento di garanzia retributiva :**
  - Cemento industria
  - Ceramica industria
- Corresponsione premio produttività - *Soggetti:* Agenzie assicurazioni SNA Confasal
- Corresponsione elemento perequativo *Soggetti:* Metalmeccanica pmi Confapi





## GUIDA PRATICA

### Bando per il finanziamento di progetti formativi

Dall'Inail arriva la **proroga del termine di presentazione delle domande** di partecipazione al bando per il finanziamento a fondo perduto di progetti formativi dedicati alle piccole, medie e micro imprese.

La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo lo schema reperibile sul sito Inail e dovrà pervenire all'Istituto, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro il **nuovo termine fissato alle ore 13.00 del 10 giugno 2016**.

L'Istituto ha anche apportato alcune modifiche al beneficio, che si prefigge lo scopo di rafforzare la formazione prevista dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, destinata alle imprese citate, con risorse economiche erogate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le modifiche sono relative:

- ai soggetti attuatori;
- alle modalità di presentazione della domanda e più specificatamente alla documentazione che va allegata, a pena di esclusione.

### Soggetti interessati

I soggetti destinatari della campagna di formazione sono:

- datori di lavoro delle piccole, medie e microimprese;
- piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;
- lavoratori compresi quelli stagionali, delle piccole, medie e microimprese;
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) delle piccole, medie e microimprese;



- soggetti individuati ex art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

### Soggetti attuatori

Le imprese, i soggetti individuati ex art. 21, D.Lgs. n. 81/2008, gli iscritti agli Ordini e collegi professionali, gli RLST e gli RLS, delegano alla presentazione della domanda di finanziamento i **soggetti attuatori, in forma singola o in aggregazione:**

- organizzazioni sindacali dei lavoratori e organizzazioni sindacali dei datori di lavoro rappresentati nell'ambito della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che possono avvalersi per la realizzazione anche di strutture formative di diretta o esclusiva emanazione;
- organismi paritetici di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- Università;
- Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- Ordini e collegi professionali, limitatamente ai propri iscritti;
- Enti di patronato;
- soggetti formatori accreditati in ogni Regione in cui si svolgerà il progetto formativo (ciascun soggetto attuatore potrà realizzare il progetto nelle sole Regioni in cui è accreditato, anche in caso di aggregazione, il che implica che gli enti formatori, in caso di aggregazione, dovranno obbligatoriamente disporre dell'accREDITAMENTO nella Regione nella quale ciascuno di essi realizzerà il progetto formativo, senza alcun obbligo di averlo acquisito nelle altre nelle quali il progetto verrà realizzato dai soggetti partner).

### I progetti

Il **progetto** formativo:

- deve prevedere come destinatari imprese presenti in almeno quattro regioni, in macroaree specifiche\* (rileva la sede in cui il progetto verrà realizzato), a prescindere dal numero di soggetti attuatori e dal numero complessivo di imprese coinvolte;
- non è, quindi, possibile presentare un progetto che coinvolga imprese (anche più di quattro) distribuite in un numero di macroaree inferiori a quattro;
- non può essere richiesto per progetti relativi alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



\* **macroaree:** Nord (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria); Centro (Toscana, Lazio, Marche, Umbria); Sud (Campania, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Molise); Isole (Sicilia e Sardegna).

Sono finanziati i progetti formativi, anche integrati con attività di addestramento, relativi ai seguenti **ambiti**:

- formazione finalizzata all'adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. n. 81/2008;
- formazione per i soggetti individuati ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto sui rischi propri delle attività svolte;
- formazione sugli aspetti organizzativo-gestionali e tecnico-operativi nei lavori in appalto e negli ambienti confinati, con particolare riferimento alla gestione delle emergenze;
- formazione per l'adozione di comportamenti sicuri, finalizzati alla prevenzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico;
- formazione sulla valutazione dei rischi con particolare attenzione alle specificità di quelli collegati allo stress lavoro correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere e agli altri previsti;
- formazione sulla gestione dei rischi in ambiente di lavoro legati alla dipendenza da alcool, sostanze psicotrope e stupefacenti.

#### **Altri requisiti:**

- il progetto deve prevedere il ricorso a docenti in possesso di una comprovata esperienza, almeno triennale, di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui almeno il 40% qualificati ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013;
- non potrà essere finanziato più di un progetto per ciascun soggetto attuatore, singolo o in aggregazione, in ogni ambito progettuale, quindi ogni attuatore potrà presentare un progetto per ciascuno dei suddetti sei ambiti progettuali.

### **Fase successiva: l'ammissione**

Gli attuatori collocatisi in posizione utile per accedere al finanziamento dovranno tramettere entro 15 giorni dalla richiesta, tramite PEC all'INAIL, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai fini del "de minimis" rese da ciascuna impresa delegante, nonché prospetto



riassuntivo delle quote pro parte del progetto, riferibili a ciascuna impresa.

Le graduatorie saranno valide fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla loro pubblicazione.

I progetti dovranno essere realizzati entro 18 mesi dalla ricezione della comunicazione di ammissione al finanziamento che sarà inviata all'indirizzo PEC indicato nella domanda.

### Norme e prassi

INAIL, Bando per il finanziamento di progetti formativi 2016

INAIL, determinazione del Direttore Centrale Prevenzione n. 16 dell'11 aprile 2016

### INFORMAZIONI DI CONTATTO

PMS SRL  
VIA GALILEO GALILEI, 21  
33170 PORDENONE  
TEL 0434572163  
MAIL INFO@PMSWEB.IT

